

Sentenza completa

In nome del popolo italiano la Corte Suprema di Cassazione - sezione III civile - ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Tizio contro l'Ente Distributore di energia.

Svolgimento dei fatti e sentenze di primo e secondo grado

Tizio, titolare della Ditta XX, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento l'Ente Distributore per essere risarcito dei danni derivatigli dall'incendio di apparecchi elettrici verificatosi all'interno di un proprio capannone.

L'Ente Distributore, costituendosi, contestava le pretese dell'attore. L'adito Tribunale, in esito all'istruttoria espletata, con sentenza del 30 gennaio 1992, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza la XX, divenuta società in nome collettivo e poi società a responsabilità limitata, proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Trento con sentenza dell'8 marzo 1994.

Premetteva la Corte di merito, sulla scorta di quanto emerso dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che l'incendio si era sviluppato a causa dello scoppio del contatore e del quadro elettrico, verificatosi a seguito di sovratensione di corrente cagionata da agenti atmosferici; che un evento siffatto era molto raro negli impianti a bassa tensione; che in Italia le norme CEI non prescrivevano l'installazione di scaricatori di corrente, dispositivi che avrebbero evitato lo scoppio; che se il quadro elettrico e il contatore fossero stati posti all'esterno, lo scoppio non avrebbe determinato l'incendio.

Ciò premesso, all'Ente Distributore non era addebitabile l'omessa installazione di scaricatori, dispositivi non previsti dalle norme CEI, la cui mancanza non poteva quindi rilevare sul piano della responsabilità contrattuale assunta dall'ente nei confronti dell'utente. In caso contrario si sarebbe arrivati a ravvisare pari responsabilità in ogni non rara ipotesi di danni derivati da scariche elettriche in occasione di temporali.

Né allo stesso Ente Distributore poteva addebitarsi l'aver mantenuto la scatola all'interno del capannone.

Nessuna norma, invero, vietava la collocazione del quadro elettrico all'interno dei fabbricati - ipotesi questa assai ricorrente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la XX srl sulla base di cinque motivi. Resiste l'Ente Distributore con controricorso.

Corte di cassazione

Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata la quale avrebbe per un verso ritenuto accertato il caso fortuito - nella specie costituito da un "fulmine" che avrebbe provocato la sovratensione della linea elettrica - affermando che l'evento descritto sarebbe "molto raro" negli impianti a bassa tensione, per altro verso facendo cenno di "ogni non rara ipotesi di danni derivati da scariche elettriche in occasione di temporali".

Non solo, quindi, si dà per certo che un fulmine abbia colpito l'impianto elettrico - comunque di proprietà dell'Ente Distributore - benché la circostanza non fosse stata accertata, ma comunque il medesimo fatto viene considerato in "due modi opposti e contraddittori".

Osserva la Corte che l'accertamento della causa specifica della sovratensione dell'impianto in questione viene dalla sentenza impugnata e ricollegato alle risultanze della consulenza, e in ciò non si ravvisa alcunché di contraddittorio, né altro vizio di motivazione, essendo la conclusione in esame conforme a quanto rilevato dalla consulenza d'ufficio, la quale riconduce l'evento allo scoppio di un fulmine - pur non direttamente avvenuto sulla linea - in termini di assoluta verosimiglianza che, in relazione alla situazione di fatto verificata, può assumere i caratteri della certezza giuridica.

Quanto al rilevato contrasto tra due opposti modi di considerare l'evento - "non raro" e "raro" al tempo stesso - è da ritenere, sulla base di una corretta interpretazione della motivazione della sentenza, che il connotato di "rarietà" sia stato attribuito dal consulente - con motivazione recepita dalla Corte di merito - allo specifico evento dello scoppio della scatola contenente il contatore e il quadro elettrico a seguito di sovratensione di corrente originata da agenti atmosferici, come concretamente verificatosi, e per contro sia stato ritenuto, in altra parte della motivazione, che l'ipotesi di danni derivanti genericamente da scariche elettriche in occasione di temporali - e quindi con riferimento a circostanze di fatto e modalità non coincidenti con quelle in concreto verificate - non possa profilarsi come rara.

Se, tuttavia, questa Corte non ritiene di ravvisare alcuna decisiva contraddizione nelle due affermazioni prese in esame, non può tuttavia esimersi dal considerare che proprio in considerazione del fatto che l'eventualità di scariche elettriche idonee a provocare danni agli impianti elettrici - anche di bassa tensione - non può considerarsi rara, l'indagine sugli obblighi incombenti all'ente che assicura la fornitura di energia elettrica con propri impianti non può correttamente essere effettuata prescindendo dalla prospettabilità di fatti che, per lo stesso loro verificarsi con pur relativa frequenza in occasione di eventi prevedibili, non appaiono riconducibili al concetto di caso fortuito.